



## **Regolamento della Commissione di Ricerca del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale**

emanato con D.D. n. 133/2024

### **Art. 1. (Ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento, sulla base di quanto previsto dall'Art. 31 dello Statuto dell'Università e dall'Art. 15 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS), istituito con D. R. 508 del 7 agosto 2024, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione Ricerca (in seguito denominata Commissione).

### **Art. 2 (Nomina, composizione e durata)**

1. La Commissione è nominata dal Direttore del DIUSS e resta in carica quattro anni.
2. La Commissione di Ricerca è composta da un minimo di 5 a massimo 9 componenti individuati dal Consiglio medesimo, che ne stabilisce il numero e la composizione in relazione alla configurazione scientifico-disciplinare del Dipartimento.
3. Partecipa alle sedute della Commissione, con funzioni consultive e di supporto tecnico, il responsabile dell'Ufficio Ricerca.
4. La Commissione è retta da un Coordinatore che dura in carica quattro anni accademici, subordinatamente al perdurare della sua appartenenza alla commissione. Il Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Dipartimento. Allo scadere dei quattro anni il mandato del Coordinatore può essere eventualmente rinnovato per un solo ulteriore quadriennio.
5. In caso di interruzione del mandato prima della scadenza dei quattro anni accademici, il Consiglio di Dipartimento nomina un nuovo Coordinatore che dura in carica per lo scorcio del mandato.

### **Art. 3 (Compiti della Commissione)**

La Commissione di Ricerca, nell'esercitare le attribuzioni previste dal Regolamento di Funzionamento del DIUSS, svolge funzioni istruttorie e consultive nelle attività di autovalutazione dell'attività di ricerca e di Terza Missione del Dipartimento e formula proposte e pareri in materia di:

- promozione e finanziamento della ricerca, nel rispetto dei limiti operativi e relativi alle risorse interne del DIUSS;

- valutazione della sostenibilità dei progetti di ricerca sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, anche in considerazione del necessario supporto del personale tecnico-amministrativo per le attività di gestione e rendicontazione degli stessi;

- coordinamento delle infrastrutture e dei laboratori di ricerca e delle relative risorse strumentali, anche in termini di ottimizzazione degli spazi e formulazione dei criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla ricerca;

- monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e di Terza Missione.

Inoltre, la Commissione di Ricerca:

- cura tutti gli adempimenti che le vengono demandati dal Dipartimento o dall'Ateneo nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR);

- Annualmente redige una Relazione sulle attività di Ricerca e di Terza Missione del Dipartimento;

- si adopera per favorire l'innovazione metodologica e gli studi inter-, multi- e transdisciplinari nelle attività di ricerca degli afferenti al DIUSS;

- fornisce pareri e proposte riguardo al coordinamento delle attività orientate a favorire i rapporti del Dipartimento con Istituzioni, aziende e altri enti di ricerca nazionali ed esteri;
- contribuisce alla predisposizione e all'aggiornamento dei percorsi formativi di interesse dipartimentale per il trasferimento dei risultati di studi e ricerche compiuti dagli afferenti al DIUSS;
- esamina le richieste di finanziamento e co-finanziamento di progetti di ricerca e le richieste di contributi per favorire l'attività di ricerca (acquisto attrezzature, analisi strumentali presso laboratori esterni), la stampa delle pubblicazioni e l'organizzazione di convegni (cfr. Artt. 4 e 5);
- collabora con i Dottorati attivi nel DIUSS per la definizione delle linee strategiche di ricerca del Dipartimento.

In particolare, con riferimento all'attività di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca la Commissione formula proposte e pareri anche su:

- predisposizione del piano complessivo della ricerca del Dipartimento e indicazione degli obiettivi strategici operativi, con particolare riferimento al miglioramento e valorizzazione della ricerca e tenendo conto delle indicazioni fornite dalle aree e dal Consiglio di Dipartimento e delle disponibilità finanziarie;
- monitoraggio delle performance della ricerca, in linea con le indicazioni fissate dal MUR, ai fini del miglioramento della competitività scientifica del DIUSS;
- formulazione dei criteri di valutazione interna dell'attività di ricerca in coerenza con le normative vigenti e secondo principi di trasparenza;
- supervisione della realizzazione e gestione del database relativo alle attività di ricerca.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la commissione di ricerca si avvale del supporto operativo dell'Ufficio Ricerca.

#### **Art. 4 (Contributi per pubblicazioni)**

1. Potranno essere oggetto di contributo le seguenti tipologie di pubblicazioni:

- articoli scientifici di cui uno o più autori afferiscano al DIUSS, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, su numeri di collana specialistica;
- monografie e saggi inediti di valore scientifico, ovvero edizioni critiche e commenti scientifici proposti da docenti e ricercatori del DIUSS;
- opere collettive curate da un docente del DIUSS, contenenti almeno un significativo contributo scientifico (saggio o introduzione metodologica) del proponente;
- atti di convegni promossi da un docente del DIUSS, contenenti almeno un significativo contributo scientifico (saggio o introduzione metodologica) del proponente;
- cataloghi scientifici di mostre e pubblicazioni scientifiche di scavi archeologici;
- traduzioni, purché accompagnate da saggio scientifico introduttivo del richiedente;
- cartografia tematica redatta da uno o più autori afferenti al DIUSS;
- spese per iter di brevetto se la proprietà intellettuale dello stesso resta all'Università degli Studi della Basilicata.

2. La Commissione dovrà allegare ad ogni richiesta le proprie osservazioni, formulate sulla base dei seguenti parametri:

- interesse generale e congruenza con le linee di ricerca del DIUSS;
- rilevanza scientifica;
- congruità della documentazione e della spesa preventivata;

- collocazione editoriale in sede locale, nazionale o internazionale, con *referee* o senza *referee*.
- 3. Sarà obbligo di ogni docente che ha pubblicato con il contributo del Dipartimento indicare con chiarezza ed evidenza la fonte di tale contributo.
- 4. Alla distanza di 18 mesi dal conferimento del contributo, i beneficiari sono invitati a consegnare una copia della pubblicazione finanziata all'amministrazione del Dipartimento e darne notizia alla Commissione. Nel caso in cui, per motivi indipendenti dall'Autore, i tempi per la pubblicazione andassero oltre quelli previsti, allo scadere dei 18 mesi si dovranno esibire alla Commissione le bozze dell'opera. Qualora, trascorsi i 18 mesi, l'opera finanziata non sia stata pubblicata, ovvero non ne siano state esibite le bozze, il contributo verrà sospeso.
- 5. Entro il 15 marzo e il 15 novembre di ogni anno, gli interessati possono fare richiesta di contributo finanziario al Direttore del Dipartimento. Di norma, entro i 30 giorni successivi alle scadenze, la Commissione, esaminate le richieste pervenute, compatibilmente con la disponibilità dei fondi di Dipartimento, offre parere sulle richieste pervenute ed eventualmente predispone una graduatoria.
- 6. All'atto della domanda i richiedenti dovranno specificare:
  - titolo dell'opera;
  - tipologia dell'opera;
  - autore/i o curatore/i;
  - numero di pagine previste ed eventuale quantificazione dell'apparato iconografico a colori che necessita di carta patinata;
  - collocazione editoriale in sede locale, nazionale o internazionale, con *referee* o senza.

#### **Art. 5 (Organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio)**

1. Potranno essere oggetto di contributo convegni organizzati da docenti del DIUSS. Per valutare l'entità del contributo erogabile per ciascuna richiesta e stilare un'eventuale graduatoria nel caso pervenissero più richieste in una singola tornata, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:
  - tipologia e sede dell'iniziativa (convegno nazionale, convegno internazionale, seminario, giornata di studi, seminario con singolo relatore, ecc.);
  - numero dei relatori e durata;
  - presenza di relatori stranieri;
  - novità e risonanza del tema nella comunità scientifica di riferimento.
2. Un docente non può far domanda per ottenere sia il cofinanziamento per l'organizzazione di un convegno o seminario sia per il cofinanziamento per la pubblicazione degli atti, ovvero di un volume di studi derivanti dal medesimo evento.
3. Il finanziamento dovrà essere utilizzato entro un anno (12 mesi) a partire dal conferimento del contributo.
4. Entro il 15 marzo e il 15 novembre di ogni anno gli interessati possono fare richiesta di contributo finanziario al Direttore del Dipartimento. Di norma, entro i 30 giorni successivi alle scadenze, la Commissione, esaminate le richieste pervenute, compatibilmente con la disponibilità dei fondi di Dipartimento, offre parere sulle richieste pervenute ed eventualmente predispone una graduatoria.
5. All'atto della domanda i richiedenti dovranno specificare:
  - titolo del convegno, del seminario o dell'incontro di studio;
  - breve presentazione del convegno, del seminario o dell'incontro di studio;
  - programma di massima;



- elenco provvisorio dei relatori;
- altri enti patrocinatori/finanziatori;
- durata;
- sede.

6. Sarà obbligatorio indicare con chiarezza ed evidenza la fonte del contributo ricevuto dal DIUSS.

7. A conclusione dell'iniziativa, il docente richiedente dovrà inviare al Direttore di Dipartimento e alla Commissione una breve sintesi dell'attività svolta.

### **Art. 6 (Sedute della Commissione)**

1. La Commissione è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

2. Il Coordinatore, al fine di favorire la massima partecipazione e sentite le disponibilità di tutti i componenti, provvede alla calendarizzazione periodica degli incontri, fatte salve le convocazioni che dovessero rendersi necessarie anche su richiesta dei componenti, secondo le modalità di cui al comma precedente.

3. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche in modalità telematica. La Commissione si riunisce in ogni caso almeno quattro volte l'anno.

4. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una riunione può essere integrato nel corso della stessa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti della Commissione e se tale integrazione è approvata all'unanimità.

5. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal decano dei componenti presenti alla riunione.

6. Le riunioni della Commissione sono valide a condizione che:

- tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
- sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Il responsabile dell'Ufficio Ricerca partecipa alle riunioni senza diritto di voto e, pertanto, non concorre alla determinazione del quorum per la validità delle medesime adunanze.

7. Gli atti sono assunti a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna votazione si svolge con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che possono essere adottate a scrutinio segreto. Nessun componente può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto. Dopo l'approvazione, i pareri e le proposte formulati dalla Commissione vengono trasmessi con celerità agli uffici di direzione del DIUSS, indipendentemente dall'approvazione del resoconto della relativa seduta.

8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di



approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal responsabile dell'Ufficio Ricerca, sono trasmessi al Direttore e conservati a cura del responsabile dell'Ufficio Ricerca del DIUSS.

**Art. 7 (Rappresentanti nel Consiglio di Direzione)**

In conformità con l'Art. 10 del Regolamento di funzionamento del DIUSS fanno parte del Consiglio di Direzione due componenti della Commissione ricerca indicati dalla stessa.

**Art. 8 (Decadenza dalla nomina)**

Tre assenze consecutive non adeguatamente motivate di un componente della Commissione determinano la decadenza dalla stessa Commissione.

**Art. 9 (Approvazione e modifiche)**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le sue eventuali modifiche e integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, ai fini di una eventuale revisione, dopo un biennio dall'entrata in vigore, fatte salve particolari esigenze sopravvenute.
4. Il presente regolamento e le sue modifiche vengono emanati dal Direttore del DIUSS.

**Art. 10 (Norma di rinvio)**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

**Art. 11 (Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, che avviene con apposito decreto del Direttore del DIUSS.